



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

004/2017

- 1 FEB. 2017

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 00002bis/FISI/2016 - Deferimento di Marco Buffoni, quale Presidente dello S.C. Gallarate A.S.D. e di Della Dea Davide, quale Presidente dello S.C. Cassano Magnago A.S.D., per la violazione dell'art. 17 dell'Agenda dello Sciatore nonché dell'art. 6 dello Statuto Federale, in relazione agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento del Coni, per la lesione del decoro e dell'immagine della Federazione

Svolgimento del procedimento

Con atto datato 25/11/2016 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il sig. Marco Buffoni quale Presidente dello S.C. Gallarate A.S.D. e il sig. Della Dea Davide, quale Presidente dello S.C. Cassano Magnago A.S.D. (nonché di altri tesserati FISCI contro i quali si è proceduto separatamente), in relazione al comportamento da loro tenuto in qualità di Presidenti dei sopracitati sodalizi sportivi.

Il procedimento trae origine da un esposto presentato dal Sig. Giovanni Rivolta, Presidente dello Sci Club Stella Alpina Lonate Pozzolo, relativamente ai fatti occorsi in occasione del Trofeo Ricamificio Dama tenutosi il 19/3/2016 in Chiesa Valmalenco, competizione inserita nel calendario federale.

Il Sig. Giovanni Rivolta contestava la violazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 2, 1.8, 17.1, 17.2.4 dell'Agenda dello Sciatore da parte (tra gli altri) del Sig. Marco Buffoni e del Sig. Della Dea Davide, per avere, al momento della sottoscrizione delle richieste di iscrizione a detta manifestazione sportiva, attestato il possesso della idoneità sportiva medica da parte dei propri atleti, assumendo, l'esponente Sig. Giovanni Rivolta, che tale condizione fosse invece insussistente.

All'udienza fissata dal Procuratore Federale per sentire le parti nessuno dei convocati si presentava.

Il Sig. Marco Buffoni e il Sig. Della Dea Davide facevano poi pervenire al Procuratore Federale memoria con la quale indicavano la procedura seguita per l'iscrizione degli atleti alla competizione sostenendone la regolarità, senza però fornire indicazioni riguardo alla mancanza del certificato di idoneità medica lamentata nell'esposto dal Sig. Giovanni Rivolta.

La Procura Federale, acquisiti i Mod. 61 relativi alla gara in questione, al termine degli accertamenti, ritenendo sussistente la responsabilità dei Presidenti degli Sci Club, ne disponeva il deferimento sul presupposto che l'art. 17 dell'Agenda dello Sciatore prevede il possesso da parte degli atleti della idoneità medica quale condizione per la partecipazione alle competizioni inserite nei calendari federali e rilevando che, sottoscrivendo il Mod. 61, i Presidenti attestano il possesso dell'idoneità medica, che nel caso di specie risultava inesistente.

In data 12/1/2016, il Sig. Marco Buffoni presentava alla Procura Federale istanza di applicazione di sanzione su richiesta, indicata nella sanzione dell'ammonizione con diffida.

In pari data il Sig. Della Dea Davide presentava alla Procura Federale istanza di applicazione di sanzione su richiesta, indicata nella sanzione dell'ammonizione semplice.

Successivamente perveniva alla Procura Federale integrazione dell'istanza del sig. Della Dea Davide, nella quale la sanzione richiesta veniva indicata nella ammonizione con diffida.

All'udienza di trattazione del 18/1/2017 il Procuratore Federale dava atto del deposito delle istanze, del raggiungimento di una proposta di accordo per l'applicazione sanzioni su richiesta e della trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del CONI per il relativo parere.



Il Sig. Marco Buffoni ed il Sig. Della Dea Davide, assistiti e rappresentati dall'avv. Alessia Guadagni, personalmente insistevano nella richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ.

Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, disponeva lo stralcio dal procedimento n. 2/FISJ/2016 delle posizioni dei sigg.ri Della Dea Davide e Buffoni Davide disponendo la formazione di autonomo fascicolo e, in attesa del parere della Procura Generale dello Sport, rinviava il procedimento all'udienza odierna.

Con atto diretto alla Procura Federale, datato del 23/1/2017, la Procura Generale dello Sport del CONI nulla osservava in merito.

Motivi della decisione

Il Tribunale:

vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dal Sig. Marco Buffoni e dal Sig. Dalla Dea Davide nelle loro rispettive qualità;

visto il parere della Procura Generale dello Sport;

ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni richieste dal Sig. Marco Buffoni e dal Sig. Dalla Dea Davide,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e gli incolpati e, per l'effetto, applica al Sig. Marco Buffoni, quale Presidente dello S.C. Gallarate A.S.D., ed al Sig. Dalla Dea Davide, quale Presidente dello S.C. Cassano Magnago A.S.D., la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva dichiara la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, 1 febbraio 2017

Avv. Rodolfo SENES - Presidente est.

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI